



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO
(Provincia di Catanzaro)



**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL
POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI
STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (JURE SANGUINIS),
EX ART. 1 L. N. 91/1992.**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.02.2024

ART. 1

(Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria)

Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis), ex art. 1, L. n. 91/1992, di seguito indicato come procedimento, è assegnato all'Area Amministrativa-servizi demografici, ai sensi dell'art. 4, L. n. 241/1990.

ART. 2

(Presentazione dell'istanza)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis) ex art. 1, L. n. 91/1992, di seguito indicata come istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, viene presentata al Responsabile all'Area Amministrativa-servizi demografici di questo Comune, individuato quale Responsabile del Procedimento.

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è presentata personalmente dall'interessato, corredata dalla documentazione in originale di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 dell'08.04.1991.

ART. 3

(Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza)

Ha titolo a chiedere a questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza jure sanguinis, ex art. 1, L. n. 91/1992, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente nel territorio comunale di Isca sullo Ionio.

ART. 4

(Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento)

Il Responsabile del procedimento al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis effettua una preliminare valutazione circa l'ammissibilità dell'istanza. In particolare, verifica che il richiedente sia residente nel Comune di Isca sullo Ionio e che l'istanza sia corredata da tutta la documentazione prevista dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 dell'08.04.1991; in tal caso trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990.

ART. 5

(Termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990, è stabilito in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (esclusi i tempi di risposta da parte delle Rappresentanze all'estero) e salvo richiesta di documentazione correttiva/integrativa, che comporterà una sospensione del termine.

ART. 6

(Sospensione del termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

ART. 7

(Interruzione del termine di conclusione del procedimento)

Ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto a presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

ART. 8

(Adozione del provvedimento)

In caso di accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991, il provvedimento finale è adottato dal Sindaco.

Gli atti di Stato Civile dell'interessato e degli eventuali figli minori saranno trascritti nei rispettivi Registri del Comune di Isca sullo Ionio.